



Roma, 05/12/2025
Prot Inca 2025-U-DIMM-564
All. 3

A tutte le Strutture

Oggetto: Disposizioni di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (DL 182/2025) e Conversione in Legge del D.L. 146/2025

Care compagne, cari compagni,

nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 contenente “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.

Inoltre, con gli **artt. 4, 20 e 21** la nuova norma ha apportato alcune modifiche al Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), in vigore dal 18 dicembre 2025, come di seguito specificate:

- **Contratto di soggiorno- idoneità alloggiativa** - art. 5 bis TUI
 - **comma 1 lettera a)**: per quanto concerne i contenuti del contratto di soggiorno, è stato previsto che l'alloggio messo a disposizione per il lavoratore da parte del datore di lavoro, debba rientrare nei parametri minimi previsti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 e non più in quelli della legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come stabilito in precedenza; in ogni caso vale quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b) TUI, di cui al punto che segue;
- **Sistemazione alloggiativa** - art. 22 TUI
 - **comma 2 lettera b)**: a proposito della documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero che il datore di lavoro è tenuto a produrre in occasione della richiesta di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato, è stato previsto che nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; nel caso in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva, ai fini dell'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore;
- **Ingresso per formazione professionale e civico-linguistica** - art. 22 TUI
 - **comma 5-quater.1**: il termine massimo per il rilascio del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine di cui all'articolo 23 TUI, è stato ridotto a trenta giorni (in precedenza il termine era di 60gg);

- **Verifiche di congruità - asseverazione** - art. 24-bis TUI

- **comma 1:** per gli ingressi per lavoro stabiliti dal Decreto Flussi, è stato previsto che le verifiche riguardanti il possesso dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate siano demandate **anche alle strutture territoriali** delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oltre che a quelle nazionali e ai consulenti del lavoro;
- **comma 3:** l'asseverazione non è richiesta per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale **ed ora anche dalle loro strutture territoriali**, che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti previsti;

- **Carta blu UE** - art. 27-quater TUI

- **comma 6:** per i lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE), è stato previsto che lo Sportello Unico per l'Immigrazione debba rilasciare il nulla osta al lavoro **non oltre trenta giorni** dalla presentazione della domanda: in precedenza il termine era di novanta giorni.

Le misure di semplificazione, nello specifico, non devono tradursi in un rischio di abbassamento degli standard alloggiativi anche in considerazione dei limitati controlli sulle autocertificazioni che saranno prodotte dai datori di lavoro. È evidente che queste ultime misure ci richiamano ad una maggiore attenzione rispetto alle condizioni alloggiative che i datori di lavoro sono tenuti a garantire ai lavoratori stranieri autorizzati a svolgere una attività di lavoro in Italia, sia rispetto agli alloggi collettivi spesso annessi alla realizzazione delle grandi opere sia per la sistemazione di lavoratori impiegati in attività stagionali. In questo quadro, è essenziale continuare a monitorare l'impatto concreto di tali disposizioni che incidono direttamente sulla dignità del lavoro e sulla garanzia effettiva dei diritti delle persone migranti.

Legge 179/2025 - conversione del Decreto-legge 146/2025

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre la Legge n. 179/2025 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante "disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio". La legge di conversione è entrata in vigore il **2 dicembre 2025**.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota CGIL-INCA n. 534 del 26.11.2025 di presentazione e di commento della nuova norma, elaborata in occasione dell'approvazione definitiva del testo di conversione da parte del Senato.

Fraternali saluti.

p. Cgil Nazionale – Politiche Immigrazione
Clemente Elia

p. Inca Nazionale - Dip. Immigrazione e Cittadinanza
Valeria de Amorim Pio